

Associazione di volontariato
"Volontari Pensiero felice" ODV
Via S. Antioco Isola 156/g - 07041 Alghero.
Tel. (0039) 3393842790
e.mail: volontaripensierofelice@gmail.com
pec: volontaripensierofelice@pec.it
cod.fisc.: 92116550903



Verbale di delibera assembleare per modifica statuto a seguito rilievi dell'Ufficio RUNTS della Regione Sardegna

Il giorno 24 del mese di novembre alle ore 9.30, presso il centro Pensiero felice di Via Malta, si è riunita l'assemblea dei soci dell'associazione "Volontari pensiero felice" regolarmente convocata e costituita.

Assume la presidenza la dott.ssa Armani Ombretta, presidente della associazione e funge da segretaria la signora Deligia Serafina.

Ordine del giorno:

- approvazione delle **modifiche statutarie a seguito dei rilievi dell'Ufficio RUNTS della Regione Sardegna.**

I motivi dei rilievi sono di seguito qui riportati:

Motivi sostanziali 1. All'art.2 si richiama l'art.32 D.lgs. 3 luglio 2017, n.117 Codice del Terzo Settore, (a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106), d'ora in avanti CTS, laddove con riferimento allo svolgimento di attività di interesse generali, si riporta il seguente dettato normativo "prevalentemente in favore di terzi" è assente la previsione sulle modalità con cui queste vengono esercitate, ossia l'avvalersi in modo prevalente "dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati", aspetto centrale delle organizzazioni di volontariato. 2. Il termine esemplificativo e non esaustivo, indicato nel medesimo articolo in esame in riferimento all' elencazione delle attività di interesse generale, non è riflesso della normativa attuale che si propone lo svolgimento di attività di interesse generale assicurando "la conoscibilità degli atti e fatti rilevanti e la trasparenza sulle attività svolte". Si rinvia alla Circolare del MLPS n. 3650 del 12-04-2019.

Sulla base delle indicazioni ricevute il presidente espone le modifiche apportate.

All'articolo 2 dello statuto già approvato dall'assemblea dei soci in data 25 ottobre 2020 per l'adeguamento normativo, si apportano le seguenti modifiche richieste:

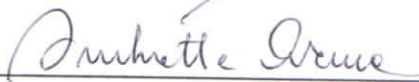
al terzo rigo dell'articolo 2, dopo la dicitura "prevalentemente in favore di terzi", si aggiunge "avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati".

Sempre all'articolo 2 in riferimento all'elencazione delle attività di interesse generale, si elimina la dicitura "a titolo esemplificativo e non esaustivo".

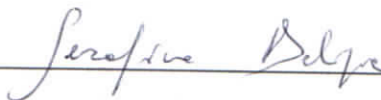
L'assemblea, regolarmente costituita, approva all'unanimità, rimarcando il fatto che nella precedente riunione aveva deliberato di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali integrazioni che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Alghero 24 novembre 2022

La Presidente (Dott.ssa Ombretta Armani)



La segretaria verbalizzante (Serafina Deligia)



REGISTRATO A SASSARI

il 05/12/2022 al. n. 2134 Serie 3
Esatte Euro ESENTI

firma su delega del Direttore Provinciale
Giuseppe Emanuele Sanna



STATUTO

"Associazione Volontari Pensiero felice ODV" ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Art. 1

(Costituzione, denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 (di seguito Codice del Terzo Settore o CTS) e ss.mm.ii. e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: *"Associazione Volontari Pensiero felice ODV"* che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione è organizzata in forma di Organizzazione di volontariato ai sensi dell'art.32 e seguenti del suddetto Decreto Legislativo.

L'organizzazione ha sede legale nel Comune di Alghero in Via S. Antioco Isola 156/G.

Il trasferimento della sede legale all'interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2

(Finalità e attività)

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'associazione persegue le seguenti finalità:

- favorire la mobilità e il tempo libero delle persone diversamente abili, valorizzare e assistere la persona, essere di supporto alle loro famiglie;
- essere punto di riferimento e di incontro per tutte quelle persone che vivono situazioni di bisogno e/o emarginazione, difendendo e promuovendo i diritti delle persone più svantaggiate con particolare riferimento ai diversamente abili;

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'associazione eserciterà in via principale le seguenti attività di interesse generale che ricadono in uno o più settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del CTS alle seguenti lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;



- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Nell'ambito delle attività di interesse generale, l'associazione potrà quindi:

- offrire un aiuto alle famiglie e creare un diversivo all'ambiente in cui vivono i disabili, in un clima sereno e di amicizia favorendo l'integrazione in tutti gli ambiti della società;
- realizzare e promuovere spazi e attività ricreative per bambini, ragazzi e persone diversamente abili o particolarmente svantaggiate;
- stabilire dei rapporti di conoscenza e di dialogo reciproco tra disabile e disabile, disabile e volontario e famiglie;
- lavorare in rete all'interno del territorio interagendo con le realtà associative culturali, artistiche e religiose allo scopo di migliorare la vita delle persone svantaggiate, dei disabili e delle loro famiglie;
- dare al disabile autonomia personale, far acquisire una certa abilità manuale e lavorativa senza finalità produttive ed eventualmente favorire un suo possibile inserimento nel mondo del lavoro;
- promuovere lo sviluppo di servizi, strutture ed iniziative a favore dei disabili per la loro integrazione nel tessuto sociale e partecipazione alla vita della comunità;
- realizzare progetti con le scuole e le altre istituzioni per favorire l'inclusione sociale;
- creare punti d'ascolto per i genitori;
- essere interlocutrice di riferimento presso le amministrazioni pubbliche locali per i problemi dei disabili e aiutare le famiglie e i disabili nell'espletamento di pratiche burocratiche ed amministrative;
- promuovere e realizzare case protette che possano rispondere ai bisogni delle persone diversamente abili e delle loro famiglie;
- organizzare una rete di informazione e di sensibilizzazione sui temi inerenti alle finalità istituzionali.

L'Organizzazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che



esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

Il Consiglio direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Qualità di volontario)

L'associazione, per il perseguimento dei fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita non solo dai propri associati, ma anche da persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

Le prestazioni fornite dai volontari sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima e dalla normativa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 4

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività dovrà rientrare nei limiti previsti dall'art. 33, comma 1, del Codice del terzo Settore.

ART. 5

(Ammissione o non ammissione dei soci)

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per realizzarle.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla normativa vigente.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo comunica entro 60 giorni la decisione all'interessato/a motivandola.

L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

In caso di ammissione, i nuovi soci acquistano il diritto di voto decorsi tre mesi dall'iscrizione.

ART. 6

(Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, morosità o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

I soci sono esclusi per i seguenti motivi:

1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

L'esclusione è prima deliberata dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza semplice, e in seguito sottoposta per la ratifica alla Assemblea. Dopo la ratifica da parte della Assemblea, il Consiglio Direttivo comunica all'interessato l'avvenuta esclusione, motivandola.

È ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla ratifica dell'esclusione da parte dell'Assemblea, ricorso all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato nella prima riunione convocata.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri e i loro nominativi sono annotati nel libro dei soci.

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali ed esaminare i libri sociali, dietro preventiva richiesta all'organo di amministrazione, il quale entro un mese dalla richiesta convocherà il richiedente presso la sede sociale e farà esaminare i documenti richiesti alla presenza di un membro del direttivo;
- Votare in Assemblea.

I soci hanno il dover di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 8

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente

Qualora lo richieda la maggioranza dei due terzi degli associati, o nei casi previsti dalla normativa in vigore, possono, inoltre, essere costituiti, i seguenti organi:

- Organo di controllo
- Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ART. 9

(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

La convocazione è fatta mediante posta elettronica, sms o comunicati stampa, almeno otto giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, è necessario il voto favorevole di almeno i $\frac{2}{3}$ degli associati.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente, che ha la rappresentanza dell'associazione. In caso di impedimento giustificato del presidente, l'Assemblea è presieduta dal vicepresidente o, in ultima analisi, da uno dei membri del Consiglio Direttivo, individuato dall'Assemblea stessa. Il Presidente nomina il segretario dell'Assemblea scegliendolo tra i presenti.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti gli aderenti.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta l'anno entro i cinque mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

La convocazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria può avvenire anche ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno e nei casi espressamente previsti dallo statuto o dalla normativa vigente. L'assemblea ordinaria o straordinaria è convocata anche su richiesta motivata di almeno 1/10 degli aderenti o da almeno 1/3 dei consiglieri o dall'organo di controllo (se nominato). In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.

È ammesso l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 10

(Compiti dell'Assemblea ordinaria e dell'assemblea straordinaria)

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre è convocata per:

- La nomina e revoca delle persone fisiche quali componenti degli organi sociali;
- La nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- L'approvazione del bilancio e delle relazioni del Consiglio Direttivo;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Ratificare l'esclusione degli associati deliberata dal consiglio direttivo e deliberare sull'eventuale ricorso degli associati stessi.
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'assemblea;

L'Assemblea straordinaria è convocata per:

- Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- Deliberare lo scioglimento, la fusione, la trasformazione o la scissione dell'organizzazione;
- Deliberare la devoluzione del patrimonio col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e in caso di elezioni dagli scrutatori.

ART. 11

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo amministra l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di carica.

È eletto dall'Assemblea degli aderenti tra le persone fisiche associate. Il numero dei componenti è formato da un numero di cinque e resta in carica per la durata di anni tre e i suoi componenti possono essere rieletti.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga, per il periodo restante, attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto di soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'organo di amministrazione fra i suoi componenti.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

In apertura di ogni riunione verrà nominato tra i presenti un segretario per la redazione del verbale.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- Nominare al proprio interno la persona alla quale è attribuita la rappresentanza della associazione, persona che fungerà da presidente;
- Nominare un vicepresidente che possa operare in caso di assenza del presidente;
- Eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il progetto di bilancio consuntivo relativo all'anno precedente entro i primi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- Scegliere concretamente se e come intraprendere attività diverse, secondarie e strumentali e predisporre la documentazione necessaria nei documenti contabili;
- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- Deliberare in merito all'esclusione degli aderenti e sottoporre la decisione all'assemblea per la ratifica;
- Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione ad essa affidati;
- Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione.

Ai membri del consiglio direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 12 **(Il Presidente)**

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il consiglio direttivo;

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo consiglio direttivo;

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 13 **(Organo di controllo)** **(Eventuale)**

L'organo di controllo verrà nominato solo nei casi si verifichino le condizioni previste dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 o qualora lo richieda la maggioranza dei 2/3 degli associati.

L'organo di controllo, nei casi suindicati, verrà nominato dall'assemblea, sarà composto da tre membri, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, comma 1, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale, se obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14
(Organo di Revisione legale dei conti)
(Eventuale)

L'assemblea nomina un revisore dei conti, iscritto al relativo registro, nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 o qualora lo richieda la maggioranza dei 2/3 degli associati. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART. 15
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione possono essere costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi nonché attività di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;
- Per le attività di interesse generale prestate le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Entrate derivanti da attività secondarie e strumentali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

ART. 16
(Beni)

I beni dell'organizzazione possono essere beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. Possono anche essere costituiti da:

- contributi a titolo patrimoniale;
- erogazioni, donazioni e lasciti di terzi.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che eventualmente fossero collocati nella sede dell'organizzazione verranno elencati nell'inventario, che sarà depositato presso la sede dell'organizzazione e potrà essere consultato dagli aderenti.

L'Associazione è tenuta obbligatoriamente alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui sopra, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti, salvo il caso della richiesta di anonimato del donante.

ART. 17
(Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro)

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, diretta e indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 18

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio ed è approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 19

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 20

(Assicurazione obbligatoria)

L'organizzazione che si avvale di volontari deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento alle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 21

(Responsabilità dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 22

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore

secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

ART. 23

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- Libro dei soci;
- Libro dei verbali delle assemblee dei soci;
- Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- Registro dei volontari che prestano la loro attività di volontariato per conto della associazione;
- Libro contabile (prima nota/cassa).

ART. 24

(Disposizioni finali)

Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e la migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e l'associazione vi sarà migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente legale rappresentante dell'Associazione (Dott.ssa Ombretta Armani)

Ombretta Armani

La segretaria verbalizzante (Serafina Deligia)

Serafina Deligia